

# LA RICHIESTA DEL BATTESIMO IN SITUAZIONI CONTRARIE ALLA DIGNITÀ DEL MATRIMONIO

MASSIMO DEL POZZO

**ABSTRACT:** L'articolo esamina la questione dell'ammissione al battesimo delle persone in situazione contraria alla dignità del matrimonio (conviventi o invalidamente sposati civilmente) anche alla luce dell'ininterrotta prassi canonica e degli insegnamenti magisteriali recenti. L'obiettivo contraddizione della condizione personale del richiedente con l'amore sponsale di Cristo compromette la verità e il valore del segno sacramentale. Il diritto al sacramento infatti è intrinsecamente condizionato dal conseguimento del fine salvifico. In tali situazioni, solo l'autenticità ed efficacia della penitenza (comprovata esternamente) permette l'accesso all'iniziazione cristiana. Il motivo ostativo alla celebrazione non è il giudizio della Chiesa ma la libera decisione dell'interessato. La dignità del sacramento e l'esigenza della conversione personale inducono quindi a dilazionare il conferimento del segno in assenza della coerenza esistenziale dell'istante.

**PAROLE CHIAVE:** Can. 865. Battesimo dell'adulto. Situazioni matrimoniali irregolari. Disposizioni morali. Pentimento.

**SOMMARIO:** 1. Le sfide della nuova evangelizzazione. – 2. I termini della fattispecie. – 3. La continuità della tradizione canonica. – 4. La chiarezza delle indicazioni

**ABSTRACT:** This article examines the question of admitting to baptism those living in situations contrary to the dignity of marriage (cohabitation or invalid civil marriage) in light of constant canonical practice and recent magisterial teaching. The objective contradiction between the personal condition of the one seeking baptism and the spousal love of Christ compromises the truth and value of the sacramental sign. In effect, the right to baptism is intrinsically conditioned by the fact that it is directed toward salvation. In these situations only authentic repentance (externally proven) will make it possible to pursue Christian initiation. In reality, the impediment to receiving the sacrament does not lay in the judgment of the Church, but in the free decision of the person about his life. The dignity of the sacrament and the requirement of personal conversion provide reason, therefore, to delay the conferral of the sacrament in absence of real coherence in the life of the individual at that particular moment in time.

**KEYWORDS:** Can. 865. Adult Baptism. Irregular Marriage Situations. Moral Dispositions. Repentance.

magisteriali. – 5. La coerenza esistenziale del battezzando. – 6. Il diritto alla verità del segno sacramentale. – 7. L'autenticità del pentimento richiesto. – 8. L'illiceità dell'ammissione al battesimo dell'impenitente.

### 1. LE SFIDE DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE

«**A**NDATE in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato» (Mc 16,15-16). Il mandato missionario di Gesù costituisce una spinta decisiva all'incorporazione alla Chiesa e fonda la *necessità di mezzo del battesimo per la salvezza*.<sup>1</sup> L'interesse ecclesiale prevalente sin dalle origini è stato quello di diffondere l'annuncio della salvezza e di procurare l'adesione vitale a Cristo di quanti lo desiderano. Nell'iniziazione dell'adulto a fronte della complessità sociale della postmodernità interessa però accertare quanto la rettitudine della disposizione dell'istante sia essenziale per l'efficacia della rigenerazione cristiana e condizioni la doverosità dell'amministrazione del segno.

Nel contesto odierno gli ostacoli alla ricezione dell'economia salvifica non sono rappresentati solo dalla refrattarietà di culture estranee alla radicazione del messaggio evangelico ma soprattutto dalla *secolarizzazione* e dalla *confusione morale delle stesse società di matrice cristiana*. Alla classica (e per nulla superata) fattispecie del battesimo del poligamo<sup>2</sup> si aggiungono oggi la piaga del divorzio e la diffusione di scelte di vita che contrastano con la santità del matrimonio.<sup>3</sup> Mentre in passato il problema dell'ammissione sacramentale riguardava prevalentemente la prosecuzione del cammino del fedele,<sup>4</sup> la dilazione del battesimo dei bambini e i non infrequenti principi di conversione nel mondo globalizzato o nelle realtà postcomuniste rendono particolarmente attuale il problema dell'accesso o meno alla *ianua sacramentorum* di coloro che si trovano in forme di convivenza *more uxorio* senza essere validamente sposati. La crescente disgregazione del matrimonio e della

<sup>1</sup> «Il battesimo, porta dei sacramenti, necessario di fatto o almeno nel desiderio per la salvezza, ...» (can. 849).

<sup>2</sup> Cfr. F.J. URRUTIA, *Praxis non admittendi polygamos ad baptismum: cur non mutatur?*, «Periodica», 70 (1981), pp. 499-522; S. RECCHI, *La poligamia: disciplina e pratica ecclesiale*, in <http://www.missionerh.it/Diritto-canonico/Comprendere-il-Diritto-Canonico-46.-La-poligamia-1-2.-Disciplina-e-pratica-ecclesiale.html>; *infra* ntt. 28 e 34.

<sup>3</sup> L'espressione abbastanza comune "situazioni matrimoniali irregolari" con cui si qualificano i diversi contesti di offesa alla dignità del coniugio può risultare equivoca e sviante sia per l'indebito riferimento alla realtà matrimoniale sia per evocare un supposto difetto formale anziché un vizio sostanziale nell'atteggiarsi della relazione affettiva. Proprio per la difesa della verità e del "buon diritto" ci sembra che convenga nei limiti del possibile cercare di preservare la specificità e peculiarità dell'amore nuziale per l'istituto matrimoniale senza indulgere neppure ad eufemismi o accomodamenti nominali.

<sup>4</sup> La questione concerneva l'ammissione all'Eucaristia: *infra* ntt. 31-33.

famiglia ha visto infatti crescere esponenzialmente le relazioni sentimentali non fondate sull'indissolubilità del vincolo e ha attenuato notevolmente la formazione delle coscienze. Il concomitante (confortante e costante) aumento in molti paesi dei battesimi in età matura rende abbastanza prossima l'eventualità del riscontro della compatibilità della condizione degli aspiranti con la sacralità dell'iniziazione. La prassi di altre Chiese o comunità ecclesiali non in piena comunione con la Chiesa cattolica non contribuisce tra l'altro a chiarire l'esigenza comportamentale richiesta.<sup>5</sup> La richiesta del battesimo da parte di persone che versano in situazioni contrarie alla dignità del matrimonio non risulta pertanto un caso di scuola ma un'evenienza statisticamente abbastanza rilevante e un delicato problema ecumenico.<sup>6</sup>

Nel presente frangente storico l'accondiscendenza o il supposto zelo dei pastori potrebbe indurli a venire incontro ai desideri dell'istante, giustificando la protrazione di condotte contrarie alla legge naturale o tollerando l'errore in buona fede del richiedente, magari in vista di un successivo approfondimento dei contenuti della fede.<sup>7</sup> Limitarsi solo all'accertamento della presunta sincerità dell'aspirazione al cammino di fede rischia tuttavia di compromettere la pienezza e fruttuosità del sacramento. Anche chiusure o rigidità ingiustificate possono però compromettere il diritto del richiedente, se ad es. la separazione dei conviventi fosse contraria all'interesse dei figli o al bene comune.<sup>8</sup> Il lodevole desiderio di venire incontro all'aspirazione

<sup>5</sup> Per quanto non si specifichi il caso qui considerato, è indicativo quanto prevede il n. 31 del *Vademecum per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici* della CEI (23 febbraio 2010): «Le Chiese orientali non cattoliche differiscono dalla Chiesa cattolica in alcuni aspetti riguardanti la dottrina sul matrimonio. Infatti, le Chiese orientali non cattoliche, accanto all'affermazione della sostanziale indissolubilità del matrimonio, ammettono nella prassi il divorzio e la possibilità di nuove nozze (a partire dal principio dell'*oikonomia*), senza che questo comporti l'esclusione dall'Eucaristia» (n. 31, «*Ius Ecclesiae*», 22 [2010], p. 520, cfr. anche n. 22, pp. 518-519). La posizione ortodossa (non è troppo dissimile, anche se più frastagliata e articolata, quella dei riformati) può comportare evidentemente discrasie anche per quanto riguarda la "buona disposizione" nel battesimo dell'adulto.

<sup>6</sup> Secondo l'ultimo Annuario statistico il numero di battesimi degli adulti è stato di 2.772.625, cioè il 16,1% dei totali (nella categoria si considerano i battesimi di coloro che abbiano superato i sette anni). Dalla tavola comparativa tra gli anni 1999-2004-2009 si ricava agevolmente che mentre in Africa il numero di battesimi degli adulti sta progressivamente diminuendo, in America, Asia, Europa e Oceania, e in generale nell'orbe cattolico, cresce progressivamente (Cfr. *SECRETARIA STATUS, Rationarium generale Ecclesiae. Annuarium statisticum Ecclesiae 2009*, Città del Vaticano 2011, pp. 324-325).

<sup>7</sup> Il riconoscimento della legge della gradualità nell'azione pastorale non significa ammettere un'inammissibile "gradualità della legge" che porta a sminuire e attenuare soggettivamente le esigenze della norma morale (cfr. A. RODRÍGUEZ LUÑO, *La legge della gradualità. Significato dottrinale e criteri pastorali*, in [www.eticaepolitica.net](http://www.eticaepolitica.net); R. GARCÍA DE HARO, *Gradualità della legge e legge della gradualità*, in AA.VV., *La procreazione responsabile. Fondamenti filosofici, scientifici, teologici*, Roma 1984, pp. 153-171).

<sup>8</sup> Cfr. *infra* nt. 37.

delle persone e di fornire l'aiuto spirituale della Chiesa richiede dunque un serio discernimento delle circostanze e delle situazioni. Queste pagine vorrebbero pertanto aiutare gli operatori e gli specialisti a far luce sulla questione e cogliere la *ratio* della disciplina ecclesiale.

## 2. I TERMINI DELLA FATTISPECIE

Chiarita l'attualità e rilevanza del problema, occorre in primo luogo individuare la consistenza delle *situazioni che contrastano con la dignità del matrimonio*. L'es. ap. *Familiaris consortio*, a proposito delle situazioni familiari irregolari, menziona cinque condizioni soggettive: il c.d. "matrimonio per esperimento"; le unioni libere di fatto; i cattolici uniti col solo matrimonio civile; i separati e divorziati non risposati; i divorziati risposati.<sup>9</sup> Il matrimonio civile dei battezzati presupponendo il segno sacramentale chiaramente esula per definizione dal senso dell'indagine. L'ipotesi considerata può essere rapportata in sintesi alla *convivenza* in vista o meno di un futuro matrimonio e dall'*unione civile* viziata dall'impedimento del precedente vincolo coniugale. Emerge subito, anche da un punto di vista pastorale, che nella convivenza l'obiettivo contrasto con la virtù della castità, oltre che con la separazione dei conviventi, potrebbe essere superato con la celebrazione del matrimonio; la condizione di divorziato o di separato, vivendo l'altro coniuge, invece – a meno della prosecuzione *tamquam frater et soror* dell'unione per una grave ragione<sup>10</sup> – non ammette altra soluzione che la rottura della relazione successiva (salvo un eventuale accertamento dell'insussistenza dell'impedimento di vincolo tramite una sentenza di nullità matrimoniale).<sup>11</sup> Lo stato non libero di un soggetto chiaramente preclude ogni lecito futuro al rapporto affettivo.<sup>12</sup> Occorre precisare che la stessa separazione coniugale castamente vissuta potrebbe costituire un motivo ostativo se non adeguatamente giustificata.<sup>13</sup> Soprattutto nella società occidentale la liberalizzazione

<sup>9</sup> GIOVANNI PAOLO II, es. ap. post-sinodale *Familiaris consortio*, 22 novembre 1981, nn. 80-84, «AAS», 74 (1982), pp. 180-186 (d'ora in poi FC).

<sup>10</sup> Cfr. *infra* nt. 37.

<sup>11</sup> È bene aver presente che la sapienza e prudenza pastorale insegna che la situazione di illecita convivenza in atto non deve indurre ad accelerare una decisione matrimoniale poco avveduta e lungimirante né tantomeno ad intraprendere un improbabile giudizio di nullità. La mentalità della regolarizzazione "a ogni costo" spesso ingenera ulteriori problemi e disordini. Riguardo al divorziato o al separato vedovo, la morte del coniuge non sarebbe risolutoria se persistesse un contegno di palese impenitenza.

<sup>12</sup> Il rapporto di convivenza *more uxorio* con una persona coniugata configura un adulterio (CCE 2380-2381). Evitiamo di qualificare la relazione come adulterina solo per l'accezione peggiorativa e poco delicata che può assumere, occorre tuttavia comprendere la gravità e la serietà dell'attentato all'istituto matrimoniale che comporta l'indulgenza a un'emotività irresponsabile e scriteriata.

<sup>13</sup> Nella società contemporanea la diffusa mentalità divorzista ed un sistema giuridico soggettivistico e relativistico, implicano spesso che la "separazione legale" non è concepita

dei costumi e la banalizzazione delle relazioni sentimentali sono purtroppo all'ordine del giorno. Lo stravolgimento dell'ordine della creazione dunque non solo è vario e articolato ma frequente e diffuso.

L'elemento comune a tutte le ipotesi considerate è dato dal riferimento ad uno *stato di vita contrario al vincolo del matrimonio*. Può valer la pena puntualizzare un paio di aspetti.

Il plurale "situazioni" aiuta ad evidenziare la *bilateralità della responsabilità della condotta disonesta*. Il rapporto istaurato è illecito per entrambi, mai per uno solo. La violazione dell'indissolubilità ad es. inficia anche la posizione del compagno.<sup>14</sup> Il *partner* con la sua scelta condivide infatti l'ingiustizia perpetrata dallo sposato nei confronti dell'impegno assunto, dell'altro coniuge e della comunità. La condizione del convivente insomma influisce sempre sulla rettitudine dell'altro soggetto.

L'altra precisazione concerne la *natura dell'opzione esistenziale incompatibile con la lex gratiae*. La nozione di "stato" indica l'intenzionale persistenza della situazione posta in essere e conseguentemente la verificabilità dell'incongruenza della condotta sociale del richiedente. Ostativa all'amministrazione del segno sacramentale è la pertinacia del contegno esterno del soggetto che contrasta patentemente con la chiamata alla santità. Debolezze isolate o anche vizi, se rifiutati e combattuti, non precludono certo l'accesso all'economia salvifica. La chiarezza del principio non comporta insomma chiusure rigide e puritane ma l'accertamento del bene della persona. Il vero problema è in definitiva il perdurante atteggiamento della volontà dell'istante.

Quanto al battesimo, in ipotesi si versa per definizione nell'*iniziazione dell'adulto*. Il can. 852 § 1 precisa che tale modalità celebrativa si riferisce a quanti, usciti dall'infanzia, hanno raggiunto l'uso di ragione.<sup>15</sup> Il minorene resta soggetto tuttavia alla potestà dei genitori o di chi ne fa le veci in una certa misura anche nel proprio cammino di fede. In ambito battesimale il raggiungimento della piena autonomia dell'individuo può ricondursi orientativamente al compimento del quattordicesimo anno di età.<sup>16</sup> Nel ca-

come una forma di tutela del *bonum sacramenti* ma come un diretto attentato alla santità del matrimonio: si tratta spesso dell'antisala o del passaggio obbligato per ottenere il divorzio. Oltretutto negli ordinamenti statuali le cause che legittimano la separazione non rispondono normalmente, soprattutto nell'interpretazione delle norme, a quelle previste dal CIC (cfr. cann. 1052-1053) ma a criteri più lassi e meno rigorosi (normalmente si limitano ad accertare la "ferma determinazione" di non protrarre la convivenza coniugale).

<sup>14</sup> Non ha senso ad es. attribuire il motivo ostativo alla liceità dell'unione solo allo *status* dell'altro, come se l'amante non partecipasse direttamente e consapevolmente alla colpa del convivente. Il fraintendere i reali termini della questione porta sovente ad un atteggiamento accomodante e compiacente verso la "vittima" dell'irregolarizzabilità.

<sup>15</sup> La circostanza si riconduce presuntivamente al compimento dei sette anni (can. 97 § 2).

<sup>16</sup> Il riferimento cronologico è desumibile dal combinato disposto dei cann. 98 § 2, 111 § 2,

so di specie dunque l'istante si presenta dichiaratamente come un soggetto indipendente e autosufficiente. La situazione di convivenza suggella evidentemente l'emancipazione e l'autonomia dalla potestà parentale.<sup>17</sup> Ciò chiaramente non significa ignorare la non trascurabile influenza (positiva o negativa) dell'ambiente familiare di provenienza nella decisione e nella successiva maturazione della scelta esistenziale e religiosa della persona, soprattutto da un punto di vista pastorale e catechetico.

### 3. LA CONTINUITÀ DELLA TRADIZIONE CANONICA

Non abbiamo la pretesa di riportare in questa sede la storia della disciplina ecclesiale sul tema, appare doveroso tuttavia compiere almeno un sommario accenno alla *tradizione canonica*. L'analisi storico-esperienziale e quella logico-razionale costituiscono d'altronde i due principali canali per comprendere la realtà giuridica nella Chiesa. La coincidenza dei due profili, come si registra in questo caso, avvalorava chiaramente la forza e stringenza dell'argomentazione.

La *conformazione esistenziale con l'insegnamento evangelico* è stata condizione per l'ammissione al catecumenato sin dai primi secoli. È abbastanza indicativa al riguardo la conclusione di un approfondito contributo di G. Brugnotto: «1) Una prima acquisizione che emerge dalla storia è il catecumenato come cammino globale e complessivo di introduzione alla vita cristiana: in esso convergono tutte le dimensioni fondamentali della fede in Gesù Cristo. L'istruzione, la vita di preghiera e liturgica, la vita spirituale e morale, l'appartenenza alla Chiesa formava un'unica realtà. Oggi siamo fortemente tentati di selezionare e separare la spiritualità dalla vita morale, la fede dalle forme di vita, la liturgia dalla disciplina..., rischiando la frammentazione e l'incomprensibilità della radicalità evangelica. (...) Sotto questo profilo non si può amministrare il battesimo a prescindere dalle condizioni di vita del candidato e dalla possibilità che il cammino di fede possa realmente progredire». <sup>18</sup> La prassi di non concedere il battesimo a chi non solo non voglia ma non rimuova positivamente lo stato di peccato grave manifesto è dunque costante e indiscussa. Giova rilevare che nel contesto del mondo pagano, segnato dal disordine dei costumi e dallo smarrimento della "verità del principio", <sup>19</sup> l'afflato missionario avrebbe spinto semmai a favorire l'incorpora-

863, 1478 § 3. Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *Il battesimo degli adulti come diritto e come causa di effetti giuridico-canonici*, «Ius Ecclesiae», 2 (1990), pp. 10-11.

<sup>17</sup> Non è escluso in teoria che il soggetto (in particolare la donna) possa avere un'età inferiore ai quattordici anni, l'eventualità tuttavia appare piuttosto improbabile e inverosimile.

<sup>18</sup> G. BRUGNOTTO, *Il catecumenato come istituto giuridico di incorporazione alla Chiesa nei secoli I-VII*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura del), *Iniziazione cristiana: profili generali*, Milano 2008, pp. 83-84.

<sup>19</sup> Cfr. Mt 19,8.

zione vitale con Cristo in vista della successiva purificazione e rettificazione del contesto sociale di diffusione della fede. La soluzione adottata manifesta invece il coraggio della posizione univocamente assunta dalla Chiesa sin dalle origini. La norma seguita avvalora quindi ancor di più l'imprescindibilità di un adeguato contegno morale del battezzando.

Sin da Giustino la conversione richiesta non appare solo spirituale e intellettuale ma anche comportamentale.<sup>20</sup> Ancor più chiaro e rilevante è il tenore della *Traditio Apostolica*. L'interrogazione previa prevede l'accertamento e la rispondenza dello stato civile: allo sposato si chiede di vivere bene il matrimonio, al celibe si ingiunge la mancata fornicazione, per assicurare sempre una vita secondo la legge morale, l'eventuale eccessiva gravosità della continenza induce alle nozze<sup>21</sup> (mai al concubinato). Il tema della non ammissione al battesimo dei peccatori manifesti viene poi affrontato abbastanza compiutamente da S. Agostino nel IV secolo, evidenziando la necessità di adeguate disposizioni personali del candidato.<sup>22</sup> Il battesimo degli adulti si è configurato dunque come una conformazione esistenziale e una disposizione efficace all'azione della grazia. Nei primi secoli il padrino aveva tra l'altro un ruolo di accompagnamento dottrinale e spirituale ma anche di testimonianza della convenienza dell'incorporazione cristiana di fronte alla comunità: attestava le disposizioni interiori e la serietà dei costumi del candidato.<sup>23</sup>

Nella *canonistica classica*, pur sottolineandosi la necessità di mezzo del battesimo per la salvezza, si ribadisce ripetutamente la libertà e consapevolezza dell'adesione vitale a Cristo e alla Chiesa.<sup>24</sup> Nella comprensione e rispondenza del battesimo la penitenza viene associata alla fede.<sup>25</sup> La dottrina agostiniana continua a fungere da fulcro della prassi battesimale. Resta fermo il principio dell'effettività della conversione per l'accesso alla vita della grazia

<sup>20</sup> Cfr. *Apologia*, n. 61. Il Padre apologista evidenzia tra l'altro l'esigenza oggettiva e non solo intenzionale del rigore etico (il riferimento allo stato matrimoniale può chiaramente ritenersi implicito nell'argomentazione).

<sup>21</sup> N. 15. La stessa *Traditio* menziona anche una serie di contegni incompatibili con la professione di fede tra cui si ricomprende il lenone, la prostituta e il lussurioso (*ibid.*)

<sup>22</sup> Cfr. *De fide et operibus*, in PL XL, pp. 197-230.

<sup>23</sup> Cfr. A. BRAGA ARANTES DE FARIA, *Padrinhos de Baptismo. História, Atualidade e Desafios*, «Forum Canonicum», 2 (2007), pp. 134-139; BRUGNOTTO, *Il catecumenato come istituto giuridico...*, cit., pp. 78-79.

<sup>24</sup> Cfr., tra gli altri, *Grat.*, D.45 c.3 e 5; X. 3.42.3; X. 5.6.9. Una preoccupazione frequente ad es. è quella di evitare le conversioni coatte degli ebrei.

<sup>25</sup> «*Firmissime tene et nullatenus dubites, exceptis illis, qui pro nomine Christi suo sanguine baptizantur, nullum hominem accepturum uitam eternam, qui non hic a malis suis fuerit per penitenciam fidemque conuersus, et per sacramentum fidei et penitenciae, id est per baptismum, liberatus; et maioribus quidem necessarium esse et penitenciam de malis suis agere et fidem catholicam secundum regulam ueritatis tenere, et sacramentum baptismatis accipere: paruulis uero...*». (*Grat.*, C.15 q.1 c.3).

(«*Non transit ad nouam uitam quem non penitet ueteris uitae*»<sup>26</sup>). Il *corpus iuris canonici* suffraga quindi la coerenza esistenziale del battezzando adulto.

Netta e categorica risulta pure la posizione assunta dalla Congregazione del Sant'Uffizio col *Decreto del 10 maggio 1703* circa l'obbligatorietà della penitenza e il comportamento da tenere nei confronti del poligamo. Il Dicastero chiarisce la portata dell'impegno: «*Teneri missionarium inducere baptizandum adultum ad eliciendum actum contritionis vel attritionis*».<sup>27</sup> Quanto all'amministrazione del sacramento all'adulto con più mogli prossimo alla morte, il decreto puntualizza: «*Non licere si ex illis mulieribus una sit uxor legitima et ceterae concubinae, nisi prius eiectis concubinis; si vero habuerit omnes tamquam legitimas uxores, pariter non licere, nisi eiectis omnibus paeter prima si cum ea valide contraxit, et velit secum cohabitare absque Creatoris iniuria. Si tandem vel omnes simul et unico actu acceperit in uxores, vel omnes habeat ut concubinas, non licere nisi eiectis omnibus ante susceptionem Baptismi*».<sup>28</sup> Persino in pericolo di morte la cessazione dello stato di peccato è condizione imprescindibile di liceità del battesimo e l'amministrazione del sacramento è incompatibile con la situazione di concubinato del soggetto.<sup>29</sup> Il battesimo non può che comportare l'adesione interiore ed esteriore dell'aspirante al cambiamento richiesto dall'intenzione manifestata.

#### 4. LA CHIAREZZA DELLE INDICAZIONI MAGISTERIALI

Ancor più decisivo appare il riferimento al *magistero recente della Chiesa*. L'assenza di uno specifico intervento relativo ai limiti dell'ammissione battesimale rinvia evidentemente alla costante prassi ecclesiale e alla logica della *lex sacramentorum*. I ripetuti chiarimenti relativi alla preclusione dell'ammissione all'Eucaristia dei divorziati risposati offrono peraltro parametri e criteri validi anche per il caso considerato.<sup>30</sup>

I frequenti richiami contemporanei portano sempre alla scontata conclusione dell'*inammissibilità del soddisfacimento della richiesta della comunione nei*

<sup>26</sup> «*Item Augustinus de penitencia. [c. 2.] Omnis, qui iam suae uoluntatis arbiter constitutus est, cum accedit ad sacramentum fidelium, nisi eum peniteat uitae ueteris, nouam non potest inchoare. Ab hac penitencia, cum baptizantur, soli paruuli immunes sunt. Nondum enim possunt uti libero arbitrio*» (*Grat., de cons., D.4 c.94*, affermazione quasi letteralmente ripresa in *Grat., de poen., D.1 c.81*).

<sup>27</sup> Documento riportato in F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de Sacramentis*, 1, Taurini-Romae 1953, p. 133.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> L'unicità della relazione sentimentale non muta la natura del rapporto. Anche in questo caso la sensibilità moderna induce ad evitare la qualifica di concubinato ma non cambia la specie morale della condotta (CCE 2390).

<sup>30</sup> Cfr. in generale anche per ampi riferimenti di fonti e letteratura P. ABHULIMEN, *Reconciliation of the Faithful in Situations of Irregularity for the Reception of the Eucharist. The Case of Nigeria, Thesis ad Doctoratum in Iure Canonico - Pontificia Universitas Sanctae Crucis*, Roma 2010.

confronti del divorziato risposato.<sup>31</sup> La contraddizione oggettiva e persistente dello stato di vita con l'ordine della creazione preclude al richiedente l'apertura alla grazia e la conseguente amministrazione del segno.<sup>32</sup> La Dichiarazione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi del 24 giugno 2000 appare inoltre chiara e tassativa.<sup>33</sup> Al di là della focalizzazione del problema sull'Eucaristia, perentorio resta il giudizio circa la grave contrarietà alla norma morale di chi convive abitualmente *more uxorio* con una persona che non è la legittima moglie o il legittimo marito, ribadendo la necessità della conversione e della rimozione dello stato di peccato per accostarsi all'organismo sacramentale. La necessità del battesimo e la primordialità della configurazione con Cristo non stravolgono certo la coerenza e continuità dei principi dell'iniziazione cristiana.

Per la facile assimilazione al caso considerato può essere utile riportare anche la giustificazione del *trattamento delle ipotesi di poligamia* riproposta da Benedetto XVI: «In questo orizzonte di pensieri, il Sinodo dei Vescovi ha affrontato il tema della prassi pastorale nei confronti di chi incontra l'annuncio del Vangelo provenendo da culture in cui è praticata la poligamia. Coloro che si trovano in una tale situazione e che si aprono alla fede cristiana devono essere aiutati ad integrare il loro progetto umano nella novità radicale di Cristo. Nel percorso di catecumenato, Cristo li raggiunge nella loro condizione specifica e li chiama alla piena verità dell'amore passando attraverso le rinunce necessarie, in vista della comunione ecclesiale perfetta. La Chiesa li accompagna con una pastorale piena di dolcezza e insieme di fermezza,

<sup>31</sup> Cfr. ad es. FC n. 84; GIOVANNI PAOLO II, es. ap. postsinodale *Reconciliatio et poenitentiae*, 2 dicembre 1984, n. 34, «AAS», 77 (1985), pp. 271-273; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la ricezione della comunione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati*, 14 settembre 1994, «AAS», 86 (1994), pp. 974-979; GIOVANNI PAOLO II, lett. enc. *Ecclesia de Eucharistia*, 17 aprile 2003, n. 34, «AAS», 95 (2003), p. 456; BENEDETTO XVI, es. ap. postsinodale *Sacramentum caritatis*, 22 febbraio 2007, n. 29, «AAS», 99 (2007), pp. 128-130 (d'ora in poi Sc).

<sup>32</sup> Risulta calzante anche per il battesimo l'affermazione di principio di FC n. 84: «La Chiesa, tuttavia, ribadisce la sua prassi, fondata sulla Sacra Scrittura, di non ammettere alla comunione eucaristica i divorziati risposati. Sono essi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente a quell'unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall'Eucaristia. C'è inoltre un altro peculiare motivo pastorale: se si ammettessero queste persone all'Eucaristia i fedeli rimarrebbero indotti in errore e confusione circa la dottrina della Chiesa sull'indissolubilità del matrimonio».

<sup>33</sup> Cfr. «Communicationes», 32 (2000), pp. 159-162. Il documento chiarisce il contenuto della condizione preclusiva all'amministrazione del segno sacramentale: «l'esistenza di una situazione oggettiva di peccato che dura nel tempo e a cui la volontà del fedele non mette fine, non essendo necessari altri requisiti (atteggiamento di sfida, ammonizione previa, ecc.) perché si verifichi la situazione nella sua fondamentale gravità ecclesiale» (p. 161), riscontrabile anche nell'ipotesi considerata.

soprattutto mostrando loro la luce che dai misteri cristiani si riverbera sulla natura e sugli affetti umani». <sup>34</sup> La comprensione ecclesiale dunque non è mai disgiunta dalla fermezza e dalla chiarezza. Non minor esigenza evidentemente si impone nei confronti del neofita che non ha subito un simile condizionamento educativo e culturale.

La posizione permanentemente assunta è frutto della *coerenza e razionalità della lex gratiae*. L'*unitarietà dell'organismo sacramentale* e dell'iniziazione cristiana in particolare <sup>35</sup> induce a considerare complessivamente e armonicamente la *ratio* del mandato divino. Non è configurabile insomma alcuna graduazione dell'ammissione ai mezzi di grazia in ragione dello stato di vita, <sup>36</sup> si riscontra viceversa una continuità e consequenzialità della disciplina ecclesiale. L'azione sacramentale nutre ed esprime l'onestà della fede: la coerenza esistenziale è dunque una stringente esigenza degli impegni battesimali e della consapevolezza dell'assenso all'economia salvifica prestato. Un'iniziazione senza seguito d'altronde appare paradossale e senza senso (sarebbe come svezzare un neonato per poi lasciarlo senza cibo).

Valutando il contesto magisteriale bisogna menzionare infine l'ipotesi dell'*impossibile rimozione formale della situazione irregolare*. L'es. ap. *Sacramentum caritatis*, riprendendo la previsione del n. 84 dell'es. ap. *Familiaris consortio*, menziona una specifica forma di riconciliazione dei conviventi: «Infine, là dove non viene riconosciuta la nullità del vincolo matrimoniale e si danno condizioni oggettive che di fatto rendono la convivenza irreversibile, la Chiesa incoraggia questi fedeli a impegnarsi a vivere la loro relazione secondo le esigenze della legge di Dio, come amici, come fratello e sorella; così potranno riaccostarsi alla mensa eucaristica, con le attenzioni previste dalla provata prassi ecclesiale». <sup>37</sup> Il riscontro di simile eventualità è estensibile anche al sacramento del battesimo. L'irragionevolezza della separazione deve rispondere però a motivi seri e oggettivi. Il provvedere all'educazione della prole comunque è il caso tipico ma non esclusivo legittimante la protrazione della convivenza (un incombente dovere di assistenza, fermo restando l'impegno della continenza, possono giustificare tale condotta). L'ammissione all'iniziazione cristiana inoltre deve sempre rispettare la coscienza dei fedeli e l'edificazione del popolo di Dio nelle forme e nei modi di attuazione, evitando motivi di scandalo o di turbamento.

<sup>34</sup> Sc n. 28.

<sup>35</sup> Cfr. can. 842 § 2.

<sup>36</sup> È estremamente equivoco supporre una minor esigenza e rigore nel battesimo rispetto all'Eucaristia e alla penitenza.

<sup>37</sup> Sc 29. FC precisa che i soggetti «pentiti di aver violato il segno dell'Alleanza e della fedeltà a Cristo, sono sinceramente disposti ad una forma di vita non più in contraddizione con l'indissolubilità del matrimonio» (n. 84).

## 5. LA COERENZA ESISTENZIALE DEL BATTEZZANDO

Il can. 865 § 1 esplicita come, oltre alla positiva volontà di ricezione del sacramento, sia richiesta l'istruzione dottrinale e morale conveniente, il riscontro della serietà dell'impegno e l'esortazione al pentimento del candidato.<sup>38</sup> Al di là del rilievo *ad validitatem* dell'intenzione nell'adulto, interessa sottolineare che gli elementi segnalati non possono essere disgiunti e separati: compongono l'integrità dell'adesione personale a Cristo. La coerenza della propria condizione di vita e la veridicità della conversione (non l'illibatezza o l'innocenza del battezzando) appaiono dunque come imprescindibili presupposti della fecondità e rispondenza dell'iniziazione.

I contenuti della preparazione battesimale sono rappresentati dalla *sufficiente istruzione religiosa*, dalla *prova della pratica cristiana* e dall'*esortazione al pentimento*. Tutti e tre gli elementi descritti convergono nel richiedere la conformità vitale del soggetto con il messaggio cristiano. L'aspetto dogmatico è congiunto con quello operativo (verità della fede e doveri cristiani formano un tutt'uno).<sup>39</sup> La pratica evidentemente non è solo spirituale e liturgica, riguarda anche le virtù e i costumi. La penitenza è il riconoscimento degli errori e dei peccati commessi ed è chiaramente inconciliabile con l'ostinazione nel male.<sup>40</sup> Non vi è dubbio insomma che un «comportamento esterno gravemente, manifestamente e stabilmente contrario alla norma morale»<sup>41</sup> inficia la possibilità dell'attribuzione del bene salvifico. L'indisposizione morale del richiedente compromette la rispondenza e l'efficacia del segno. L'atto di culto unisce inscindibilmente fede ed *ethos*.<sup>42</sup>

<sup>38</sup> «*Ut adultus baptizari possit, oportet voluntatem baptismum recipiendi manifestaverit, de fidei veritatibus obligationibusque christianis sufficienter sit instructus atque in vita christiana per catechumenatum sit probatus; admoneatur etiam ut de peccatis suis doleat*». Il canone non differenzia l'intenzione dalla debita preparazione e disposizione del soggetto; la dottrina teologica e canonistica non ha dubbi nel ritenere che solo il primo requisito incida sulla validità del segno mentre la fede, la pratica di vita cristiana e la penitenza integrano condizioni per la lecita celebrazione (M. BLANCO, *Comentario c. 865*, in A. MARZOÀ - J. MIRAS - R. RODRÍGUEZ-OCAÑA [a cura di], *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, IV, Pamplona 2002, pp. 477-479; C.J. ERRÁZURIZ M., *Il battesimo degli adulti nell'attuale diritto canonico*, «Monitor Ecclesiasticus», 115 [1991], pp. 90-93; B.F. PIGHIN, *Diritto sacramentale*, Venezia 2006, pp. 118-119).

<sup>39</sup> Basti pensare anche alla struttura delle lettere neotestamentarie.

<sup>40</sup> L'invito non vuol dire che si possa prescindere da un riscontro dell'accoglimento della chiamata alla conversione. Non si deve accertare la positività della contrizione interiore, ma si deve rilevare la fermezza della renitenza esteriore (*infra* § 7).

<sup>41</sup> Cfr. *Ecclesia de Eucharistia*, cit., n. 37.

<sup>42</sup> Cfr. il ns. saggio «Diritto casuistico» o «diritto apodittico» nella liturgia della Chiesa? Il recupero di una considerazione armonica e organica di culto, diritto ed *ethos*, in M. DEL POZZO, *La dimensione giuridica della liturgia, Saggi su ciò che è giusto nella celebrazione del mistero pasquale*, Milano 2008, pp. 33-61.

Ancor più chiaro è il *disposto del can. 865 § 2*: «L'adulto, che si trova in pericolo di morte, può essere battezzato qualora (...) prometta che osserverà i comandamenti della religione cristiana». <sup>43</sup> Perfino *in periculo mortis* non si può prescindere da un serio impegno di rispetto del decalogo. Il desiderio di riconciliare il morente con Dio non travalica l'atteggiamento della sua volontà. Evidentemente non si richiede mai l'esemplarità passata o l'assicurazione della futura condotta virtuosa, si impone però l'assenza di ostacoli presenti o intenzionali al significato del rito. Il sincero desiderio di cambiamento integra il minimo necessario dell'imperfetta preparazione.

Il dettato codiciale attuale tra l'altro ha ampliato il contenuto del corrispondente can. 752 § 1 del CIC 1917. <sup>44</sup> Già nella vigenza del codice piáno benedettino la dottrina riteneva che l'ammissione del candidato comprendesse la coscienza dell'intenzione del battezzando e la conformità della sua condizione di vita con la legge morale naturale. Era pressoché unanime l'opinione che le *conditiones requisitae ad licitatem* comprendessero almeno l'attrizione del soggetto (*saltem attritio*). <sup>45</sup> L'accertamento della penitenza richiede insomma la positiva ricezione dell'ammonimento e un effettivo dolore, che, per quanto possa essere imperfetto quanto alla motivazione (resta chiaramente auspicabile la contrizione), deve essere coerente e conseguente quanto agli effetti. L'esigenza era esplicitata anche dalla puntualizzazione della serietà dell'impegno dell'osservanza del decalogo in pericolo di morte (*serioque promittat*). <sup>46</sup> Persino in condizioni estreme non era ritenuto sufficiente un generico desiderio di cambiamento, occorreva un affidabile proposito di conformazione al costume cristiano. Risulta chiaro dunque che un'insufficiente percezione dei doveri del cammino di fede, ora come allora, non potrebbe che comportare una dilazione dell'amministrazione in vista del tentativo di rimediare alla confusione mentale e morale dell'istante.

Il Concilio Vaticano II, com'è noto, ha voluto valorizzare il *catecumenato*

<sup>43</sup> Bisogna precisare che il can. 682 § 2 CCEO omette nel caso del pericolo di morte la promessa di osservare i comandamenti.

<sup>44</sup> «*Adultus, nisi sciens et volens probeque instructus, ne baptizetur; insuper admonendus ut de peccatis suis doleat*» (can. 752 § 1 CIC 1917).

<sup>45</sup> «*Insuper afferat necesse est saltem veram attritione de peccatis suis, quae non attrito nequidem per baptismum remittuntur et si fuerint gravia impediunt ne per baptismum iustificetur donec accesserit illa vera attritio*» (F.X. WERNZ - P. VIDAL, *Ius canonicum*, IV, Romae 1934, p. 41). «*Tres igitur condiciones requiruntur in adulto baptizando: 1. intentio suscipiendi baptismi – sine hac intentione baptismus est invalidus –; 2. sufficiens cognitio veritatum fidei; 3. poenitentia, i. e. saltem attritio de peccatis personalibus*» (D.M. PRÜMMER, *Manuale iuris canonici*, Friburgi Brisgoviae 1933, pp. 371-372). «*Tres condiciones requiruntur ut adulti baptizari queant (...) 3° moneantur ut de peccatis suis doleant, i. e. actum saltem attritionis eliciant (can. 752, § 1), si, ut supponitur, peccata actualia commiserint*» (CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis...*, cit., p. 128).

<sup>46</sup> Can. 752 § 2 CIC 1917.

e stimolare il recupero dell'essenza dell'antico istituto.<sup>47</sup> Il *Rituale dell'iniziazione cristiana degli adulti* configura la gradualità dell'iniziazione in tappe o gradini. Il precatecumenato dovrebbe portare appunto all'effettività della conversione e della maturazione iniziale di aderire a Cristo.<sup>48</sup> Per la stessa ammissione al catecumenato si richiedono poi «l'inizio della conversione, la volontà di mutar vita e di entrare in rapporto con Dio attraverso Cristo; si richiede perciò che abbiano cominciato ad avere il senso della penitenza, a invocare Dio e a pregarlo, ...».<sup>49</sup> Il giudizio sui “segni esterni delle disposizioni” e il ruolo del “garante”, al di là del richiesto cambiamento di mentalità e di costume, integrano i presupposti del cammino preparatorio al battesimo.<sup>50</sup> L'ortoprassi della *lex orandi* in pratica richiede un rigoroso sostegno e controllo sulla rettitudine del candidato. Non sembra insomma che si possa mai prescindere dalla congruenza dell'atteggiamento esistenziale del candidato col decalogo. Leggerezze o cedimenti non aiutano a formare veri fedeli e ingenerano equivoci e fraintendimenti.

#### 6. IL DIRITTO ALLA VERITÀ DEL SEGNO SACRAMENTALE

Il diritto ai sacramenti è intrinsecamente vincolato all'*oggettività del significato del segno*: «D'altro canto, vi è un'esigenza complementare promanante dallo stesso sacramento del battesimo, che deve essere amministrato d'accordo con la sua integra verità salvifica, e dunque rispettando i requisiti per una sua valida, lecita e fruttuosa celebrazione».<sup>51</sup> Nella fattispecie risulta pertanto decisivo il *riferimento veritativo dell'economia salvifica*. L'iniziazione cristiana richiede la conformità con l'ordine della Redenzione. *Onore divino, bene della Chiesa e santità personale* in tal senso sono iscritti nella celebrazione del mistero pasquale e non possono mai essere disgiunti o separati. La giustizia allora non fa che riconoscere e rispettare la proprietà della realtà sacra.

Il *diritto ai sacramenti*, com'è noto, non è assoluto ma è *limitato dal fonda-*

<sup>47</sup> «En la antigüedad cristiana (...) los catecúmenos eran amonestados repetidas veces en el transcurso de ceremonias y ritos solemnísimos a que se arrepintiesen de sus pecados para recibir fructuosamente el bautismo, ya que faltando ese dolor, non se borran las culpas por el sacramento, aun cuando la recepción fuese válida» (A. ALONSO LOBO, *Comentario c. 752*, in A. ALONSO LOBO - L. MIGUELEZ DOMÍNGUEZ - S. ALONSO MORÁN, *Comentarios al Código de Derecho Canónico*, II, Madrid 1963). L'effettività del pentimento e del dolore dei peccati continua ovviamente a condizionare la ricezione lecita del battesimo.

<sup>48</sup> «Dall'evangelizzazione compiuta con l'aiuto di Dio hanno origine la fede e la conversione iniziale dalle quali ciascuno si sente chiamato ad abbandonare il peccato e a introdursi nel mistero dell'amore di Dio. A quest'evangelizzazione è dedicato tutto il tempo del precatecumenato, perché maturi la seria volontà di seguire Cristo e di chiedere il Battesimo» (*Ordo Initiationis christianae adultorum, editio typica emendata* 1974, ed. CEI 1978, n. 10).

<sup>49</sup> N. 15 *ibid.*

<sup>50</sup> Cfr. *ibid.* nn. 16 e 42.

<sup>51</sup> ERRÁZURIZ, *Il battesimo degli adulti come diritto e come causa di effetti giuridico-canonici*, cit., p. 6.

mento e dal significato dell'azione sacra. La dilazione del battesimo alla persona moralmente indisposta non è che un'applicazione del principio generale della mancanza della dovuta disposizione nel richiedente.<sup>52</sup> Il *rite dispositus* garantisce appunto il rispetto delle condizioni soggettive del ricettore. Il ministro non solo è tenuto a precludere l'ammissione ai sacramenti a soggetti manifestamente impreparati, deve accertarsi positivamente, nei limiti del possibile e delle proprie funzioni, dell'assolvimento dei requisiti richiesti.<sup>53</sup> La lecita amministrazione implica infatti la presunzione della bontà del proprio operato. In presenza di motivi ostativi alla fruttuosa celebrazione, il bene comune ecclesiale (che comprende quello dell'istante e della comunità) esige la sofferta accettazione dell'opzione preclusiva compiuta dall'interessato. La necessità del battesimo non comporta certo l'amministrazione "ad ogni costo" e soprattutto contro la verità esistenziale della persona e del rito.

Nella riluttanza a rimuovere la situazione irregolare la riserva non concerne tanto l'assenza del minimo di fede richiesta (la formazione catechetica comprende la dottrina morale) quanto la presenza di una *positiva volontà contraria all'assunzione di una condotta confacente all'insegnamento evangelico*.<sup>54</sup> La corrispondenza dello stato di vita personale con l'ordine morale naturale è pertanto un limite intrinseco alla *lex gratiae*.<sup>55</sup> La necessità del mezzo salvifico dunque si coniuga armonicamente con la libertà umana. Contrapporre invece necessità e responsabilità (personale e comunitaria) stravolge il contenuto stesso del diritto: «Sarebbe dunque privo di senso concepire dialetticamente queste esigenze, come se si potesse dare un diritto al battesimo che venisse negato dalla Chiesa: nelle ipotesi di denegazione è piuttosto lo stesso soggetto colui che, per le sue disposizioni non adeguate, si autoesclude dall'esercizio del suo diritto, in quanto non vuole una ricezione del battesimo nella sua pienezza di senso. E ciò in fin dei conti dipende sempre dalla sua libertà. Si può affermare dunque che esiste una perfetta coincidenza fra il bene del catecumeno e la verità del sacramento del battesimo».<sup>56</sup> In defi-

<sup>52</sup> Cfr. can. 843 § 1.

<sup>53</sup> «*Non est necesse ut huiusmodi dispositiones, nempe intentio, fides et contritio vel saltem attritio, in adulto requisitae ad valide et cum fructu suscipiendum Baptismum, sint ministro moraliter certae; sufficit ut prudens iudicium sibi efformaverit minister de earundem existentia*» (CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis...*, cit., p. 128).

<sup>54</sup> Supposta la sincerità dell'istanza, la circostanza non giunge a inficiare la validità ma compromette sicuramente la liceità del sacramento.

<sup>55</sup> Per dirla con S. Agostino: «Dio che ti ha creato senza di te, non può salvarti senza di te» (*Sermo CLXIX*, 13).

<sup>56</sup> ERRÁZURIZ, *Il battesimo degli adulti come diritto e come causa di effetti giuridico-canonici*, cit., p. 6. P. Moneta precisa che il potere di valutazione e di accertamento rimesso all'autorità ecclesiastica mira a tutelare il destinatario attraverso il rispetto della natura e della funzione del bene spirituale e la dimensione comunitaria del diritto al sacramento (*Il diritto ai sacramenti dell'iniziazione cristiana*, «Monitor Ecclesiasticus», 115 [1991], p. 623).

nitiva non è la Chiesa a negare il concreto esercizio del diritto (non si mette in dubbio la sussistenza del diritto), è l'interessato che di fatto si oppone alla ricezione dell'aiuto divino. L'auspicio ecclesiale è chiaramente che la persona giunga quanto prima, ma fruttuosamente, all'incorporazione.

L'obiettivo contraddizione della condizione personale del richiedente con l'amore sponsale di Cristo *compromette la verità e il valore del segno sacramentale*. Il ministro e la comunità non possono limitarsi pertanto a recepire l'intenzione del battezzando, sono chiamati ad un serio impegno di discernimento e di formazione per assicurare il rispetto dell'effetto salvifico.<sup>57</sup> Il diritto al sacramento comporta il dovere di valutare e coltivare la proficuità dell'azione.<sup>58</sup> L'indebita incorporazione alla Chiesa è allora una grave violazione dell'ordine sociale giusto del popolo di Dio.

### 7. L'AUTENTICITÀ DEL PENTIMENTO RICHIESTO

In dottrina si ritiene comunemente che, mentre l'intenzione battesimale condiziona la validità, la dovuta formazione catechetica e la penitenza integrano un requisito *ad liceitatem*.<sup>59</sup> La retta comprensione della portata dell'iniziazione cristiana evita equivoci e fraintendimenti, scongiurando che il battesimo si ponga al di fuori dell'orizzonte vitale del soggetto.<sup>60</sup> Abbiamo già rilevato peraltro come non esista soluzione di continuità tra correttezza della fede, pratica religiosa e integrità dei costumi. Sta di fatto che il compunto ravvedimento integra un requisito indispensabile per una fruttuosa celebrazione. Occorre peraltro coniugare il pentimento e la correzione della condotta del richiedente con la specificità del regime del sacramento.

L'*autenticità della penitenza* è necessaria per ottenere l'effetto di grazia. L'adesione vitale con Cristo (rigenerazione, configurazione e incorporazio-

<sup>57</sup> L'aspirazione al battesimo trova pertanto un limite congenito nella coscienziosità del ruolo pedagogico e valutativo del ministro. Il can. 840 puntualizza a proposito dei sacramenti: «perciò nella loro celebrazione sia i sacri ministri sia gli altri fedeli debbono avere una profonda venerazione e la dovuta diligenza». <sup>58</sup> Cfr. can. 843 § 2.

<sup>59</sup> Cfr. *supra* nt. 38.

<sup>60</sup> P. Gherri, illustrando tutta la complessità del quadro contemporaneo, invoca come criterio di ammissione all'iniziazione ecclesiale la "cristianità esistenziale" del soggetto, il battesimo non sarebbe solo l'adesione formale ma vitale a Cristo (*Quali istanze istituzionali pone oggi la pastorale al modo in cui comprendere e vivere il cammino di iniziazione cristiana? Prospettiva canonistica*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura del), *Iniziazione cristiana: conferma ed Eucaristia*, Milano 2009, pp. 118-119). La convivenza pre ed extra matrimoniale è ritenuta perciò ostativa all'amministrazione del segno, distinguendo chiaramente la liceità dalla validità del sacramento (pp. 124-126). In linea più generale si può richiamare anche la proposta epistemologica di G. Zannoni che pone l'io comunione con tutta la sua ricchezza di vita al centro del fenomeno canonico e riconduce l'agire giuridico al fecondo incontro di Verità e libertà (*Il diritto canonico nell'ontologia della fede. Il fatto giuridico evento dell'umano*, Venezia 2011).

ne battesimale) comporta la completa liberazione del battezzato dal peccato originale contratto e dai peccati commessi nonché dal debito di pena. In colui che ha raggiunto l'uso di ragione l'esito remissivo non è comunque dissociabile dall'effettività della conversione del battezzando. L'opposizione al cambiamento della propria condizione di vita peccaminosa manifesta invece un'evidente impenitenza del soggetto e risulta ostativa alla celebrazione di qualunque sacramento.

Nel battesimo non si richiede la specifica accusa del male compiuto e neppure la piena consapevolezza delle colpe commesse;<sup>61</sup> la presunzione dell'emenda però non è sicuramente compatibile con il dissenso o il rifiuto nei confronti della rettificazione richiesta. Il difetto di ravvedimento palesa un'insufficiente preparazione o risoluzione circa il significato del segno sacramentale. L'ammonizione *ex can. 865 (admoneatur)* non è un mero invito o appello alla contrizione, ma l'assenso alla rigenerazione battesimale. Il riscontro all'esortazione al pentimento non può che essere efficace e operativo, comprovato peraltro, pur nei limiti della condizione umana peccatrice, dalla pratica di vita contestuale all'accompagnamento spirituale del catecumeno.<sup>62</sup> La compunzione logicamente è più onerosa e difficile quando riguarda un costume in atto o si protrae nel futuro.<sup>63</sup> La persistenza della situazione esterna contraria alla dignità del matrimonio ad ogni modo individua chiaramente il reale atteggiamento della volontà e l'avversione al cambiamento.

È abbastanza frequente attualmente che taluni possano desiderare l'aiuto spirituale della Chiesa senza avvedersi pienamente delle conseguenze del credo nelle proprie scelte esistenziali o non essere disposti a metterle in pratica. Il dispiacere o il rammarico tra l'altro non sono sufficienti ad assicurare il perdono se non sono operativi ed efficaci.<sup>64</sup> L'auto-tolleranza, la leggerezza e il coinvolgimento emotivo spesso confondono la coscienza delle persone in situazioni irregolari. Chiaramente un giudizio sulla sufficienza della fede o sull'autenticità del pentimento è sempre delicato e complesso (né bisogna esagerare nell'esigenza della preparazione sacramentale), in ipotesi si richiede però una conformità con il disegno di Dio sull'amore umano e sul coniugio.

A proposito della confessione sacramentale il can. 959 riguardo all'accusa dei peccati del penitente precisa: «essendone contriti ed insieme avendo il proposito di emendarsi». Condizioni del perdono sono quindi la contri-

<sup>61</sup> Basta in linea di massima che il battezzando voglia morire al peccato e rinascere a vita nuova in Cristo.

<sup>62</sup> Cfr. *supra* ntt. 48-50.

<sup>63</sup> Tale problema si pone ad es. anche per l'indisponibilità a recedere dalla pratica coniugale contraccettiva qualora sia esplicitata.

<sup>64</sup> Il riconoscimento dello sbaglio o dell'errore non equivale alla volontà di rimozione.

zione<sup>65</sup> e l'impegno di correzione. Anche l'assoluzione è subordinata all'accertamento delle disposizioni: «Se il confessore non ha dubbi sulle disposizioni del penitente e questi chieda l'assoluzione, essa non sia negata né differita». <sup>66</sup> La presunzione di sussistenza della rettitudine del penitente non esclude l'eventualità del diniego o della dilazione (nel caso sussista un dubbio fondato, il rifiuto, almeno momentaneo, è obbligatorio). Nel battesimo non vi è chiaramente un giudizio sullo stato interiore del soggetto, rileva tuttavia la condotta esterna e la costatata renitenza a rimuovere la situazione d'incompatibilità con la dignità del sacramento. In assenza di pentimento o semplicemente del proposito d'emenda (in taluni casi il soggetto avverte la malizia della propria condizione ma non vuole rimuoverla) manca l'adesione al disegno divino di salvezza. Ribadiamo che nel caso di specie la valutazione è sempre *de externis* e non *de internis*. A fronte dello sbandamento e del disorientamento talora presente nel clero, vale la pena di richiamare l'indicazione relativa al ministro della penitenza: «Il confessore, in quanto ministro della Chiesa, nell'amministrazione del sacramento aderisca fedelmente alla dottrina del Magistero e alle norme date dalla competente autorità». <sup>67</sup> Lo stesso principio può essere applicato anche al ministro del battesimo (disparità o disomogeneità di trattamento, tra l'altro, nuocciono al bene comune e alla formazione dei fedeli).

#### 8. L'ILLICEITÀ DELL'AMMISSIONE AL BATTESIMO DELL'IMPENITENTE

Fermo restando la materia, la forma e l'intenzione del ministro, <sup>68</sup> l'unico requisito aggiuntivo per la *validità del battesimo dell'adulto* è l'*intenzione di ricevere il sacramento*. L'eventuale ammissione all'iniziazione cristiana di un soggetto moralmente indisposto non compromette quindi l'effettività del segno e l'intervenuto accorpamento. <sup>69</sup> Il carattere battesimale sarebbe dunque riconducibile alla celebrazione della *ianua sacramentorum* anche se l'efficacia salvifica del sigillo resterebbe condizionata alla rimozione della situazione ostativa alla comunicazione della grazia. <sup>70</sup> L'illegittimità e l'infruttuosità della cerimonia non eliminano l'influenza *ex opere operato* del sacramento. La circostanza, pur risolvendo ogni eventuale dubbio o perplessità circa l'av-

<sup>65</sup> È sufficiente il dolore nella forma dell'attrizione (CCE 1453).

<sup>66</sup> Can. 980.

<sup>67</sup> Can. 978.

<sup>68</sup> Cfr. can. 849.

<sup>69</sup> Ci sembra più rispondente parlare di "accorpamento" o intruppamento più che di incorporazione o assimilazione, ad indicare l'aggregazione esterna e numerica più della fusione interna e vitale nel corpo mistico di Cristo. Le cellule morte, e peggio ancora i focolai d'infezione, tra l'altro compromettono la salute dell'intero organismo.

<sup>70</sup> «(...) *podría presentarse el caso de que dándose la intención, no concurran las debidas disposiciones para recibir el efecto salvífico de la gracia. En tal caso, el efecto del bautismo se limita a la impresión del carácter bautismal, pudiendo revivir el sacramento cuando el ya bautizado reúna las debidas disposiciones*» (BLANCO, *Comentario c. 865, cit.*, p. 480).

venuta iniziazione, evidenza ancor più chiaramente quanto l'accettazione della richiesta è offensiva e deprecabile per la dignità del sacramento e la formazione della coscienza: il mezzo di grazia ingenera una finzione o un simulacro di giustificazione.<sup>71</sup> L'inadeguatezza comportamentale della persona pregiudica il significato reale della rigenerazione. L'ostruzione del canale impedisce al lavacro di realizzare la purificazione e la conformazione soprannaturale. L'aggregazione alla Chiesa determina comunque l'imposizione del carattere sacramentale, l'attribuzione dei diritti e l'osservanza dei doveri fondamentali del fedele. Alla valida amministrazione consegue anche la soggezione alle leggi meramente ecclesiastiche, in particolare per quanto concerne la forma del matrimonio.<sup>72</sup>

Un'iniziazione cristiana senza penitenza, ancorché appaia una contraddizione in termini, realizza materialmente l'iscrizione a Cristo e alla Chiesa. Il battezzato tuttavia rimane evidentemente privo della vita della grazia e della forma della carità. Una sconsiderata ammissione dell'impenitente tradisce pertanto la verità del segno e l'affidamento nella portata salvifica del battesimo.

Il mancato ravvedimento del convivente risulta tra l'altro estremamente *pernicioso e deleterio per il bene comune*. La contaminazione e l'inquinamento del matrimonio e della famiglia infatti disgrega e corrompe tutto l'ambiente sociale e il tessuto ecclesiale. La presunzione soggettiva della rettitudine del comportamento e della giustificazione operata aggrava inoltre la responsabilità dell'ammissione. Mentre il diniego o, piuttosto, la dilazione è motivo di esame e di riflessione circa l'oggettiva contraddizione dello stato e della condizione di vita personale con l'amore sponsale di Cristo, la concessione del sacramento "legittima" la convinzione della correttezza o compatibilità ecclesiale del proprio stato di vita. Qualunque indebito abbassamento del rigore morale oltretutto pregiudica, forse irrimediabilmente, la formazione della coscienza del battezzato e della comunità. Si possono considerare pertinenti *mutatis mutandis* anche le preoccupazioni espresse dalla *Familiaris consortio* circa le conseguenze sociali di un'equivoca prassi eucaristica: «C'è inoltre un altro peculiare motivo pastorale: se si ammettessero queste per-

<sup>71</sup> Secondo Tommaso d'Aquino ogni abuso liturgico costituisce una grave forma di contraffazione e adulterazione della *lex orandi*: «incombe nel vizio di falsificazione chi per conto della Chiesa manifesta a Dio un culto contro la modalità istituita per autorità divina dalla Chiesa e consueta in essa» (*S.Th.*, II, 2, q. 93, a. 1). Precisa T. Rincón-Perez, riportando sempre il pensiero del Dottore Angelico: «*La Iglesia exige cautelarmente una preparación catecumenal antes de administrar el bautismo a los adultos con el fin de evitar el engaño con acceso ficticio al sacramento*» (*La liturgia y los sacramentos en el derecho de la Iglesia*, Pamplona 1998, p. 119).

<sup>72</sup> Cfr. can. 11. Si pensi anche agli effetti del m.p. *Omnium in mentem* circa la forma del matrimonio (cfr. M.A. ORTIZ, *L'obbligatorietà della forma canonica matrimoniale dopo il m.p. "Omnium in mentem"*, «*Ius Ecclesiae*» 22 [2010], pp. 477-492).

sone all'Eucaristia i fedeli rimarrebbero indotti in errore e confusione circa la dottrina della Chiesa sull'indissolubilità del matrimonio». <sup>73</sup> È abbastanza scontata la considerazione che, mentre una carenza nella preparazione catechistica, per quanto sconsiderata e ingiusta, è integrabile *ex post* con la pratica della fede, l'assenza del necessario dolore difficilmente sarà poi colmata con la protrazione della convivenza in atto.

L'*illiceità della celebrazione* del battesimo della persona in situazione contraria alla dignità del matrimonio *coinvolge l'interessato, il ministro e la comunità*. Se nel battezzando manca l'effetto di grazia, il danno personale ed ecclesiale è imputabile soprattutto al ministro. La colpa principale ricade infatti su colui che realizza l'azione indebita. Lo strumento salvifico diviene in pratica mezzo di equivoco e confusione. I pastori d'anime hanno una seria responsabilità concernente la preparazione e la disposizione degli istanti. <sup>74</sup> Gli altri agenti ecclesiali (ad es. i padrini o i catechisti) possono essere parimenti chiamati a speciale titolo a tutelare il giusto ordine ecclesiale. I restanti fedeli hanno poi un interesse diretto alla preservazione della dignità del sacramento e dell'onestà dei costumi e un eventuale obbligo di correzione e denuncia. <sup>75</sup> Il trattamento ecclesiale delle fattispecie relative alle unioni extra matrimoniali ha inoltre una decisiva influenza pedagogica ed educativa per il popolo cristiano anche in ragione della frequenza e diffusione sociologica di tali ipotesi.

La richiesta di un sacramento non si concreta mai in un diniego, comporta sempre e soltanto una dilazione. È interesse primario della Chiesa amministrare generosamente il patrimonio di grazia di cui è depositaria senza però depauperarlo o snaturarlo. Come ha ricordato recentemente il Pontefice, un'interpretazione funzionalistica e strumentale della legge canonica asservita alle istanze individuali si risolve in una sostanziale ingiustizia e piega l'oggettività del giusto alla sensibilità, spesso deviata e deformata, del singolo. <sup>76</sup> Allo scollamento tra opzione esistenziale e religiosa del richiedente

<sup>73</sup> N. 84.

<sup>74</sup> «I pastori d'anime e gli altri fedeli, ciascuno secondo i compiti che ha nella Chiesa, hanno il dovere di curare che coloro che chiedono i sacramenti, siano preparati a riceverli mediante la dovuta evangelizzazione e formazione catechetica, in conformità alle norme emanate dalla competente autorità» (can. 843 § 2).

<sup>75</sup> Si può applicare anche in quest'ambito il richiamo alla tutela del bene liturgico contenuto nell'istr. *Redemptionis Sacramentum*: «In modo assolutamente particolare tutti, secondo le possibilità, facciano sì che il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia sia custodito da ogni forma di irriverenza e aberrazione e tutti gli abusi vengano completamente corretti. Questo è compito della massima importanza per tutti e per ciascuno, e tutti sono tenuti a compiere tale opera, senza alcun favoritismo» (CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, 25 marzo 2004, n. 183, «AAS», 96 [2004], p. 600).

<sup>76</sup> «Negli ultimi tempi alcune correnti di pensiero hanno messo in guardia contro l'eccessivo attaccamento alle leggi della Chiesa (...) sono state proposte delle vie ermeneutiche

non si può aggiungere una dissociazione tra realtà e diritto nella risposta. L'ordine sociale giusto del popolo di Dio non fa che ricondurre la ragione personale e collettiva alla verità del fatto e trarre le dovute conseguenze dal contegno esistenziale del soggetto. Il *sentire cum Ecclesia* aiuta allora a cogliere, assieme alla coerenza e congruenza del dover essere, tutta la benevolenza e il rispetto della disciplina ecclesiastica verso gli indisposti.

che consentono un approccio più consono con le basi teologiche e gli intenti anche pastorali della norma canonica, portando ad una creatività giuridica in cui la singola situazione diventerebbe fattore decisivo per accertare l'autentico significato del precetto legale nel caso concreto. La misericordia, l'equità, l'*oikonomia* così cara alla tradizione orientale, sono alcuni dei concetti a cui si ricorre in tale operazione interpretativa. Conviene notare subito che questa impostazione non supera il positivismo che denuncia, limitandosi a sostituirlo con un altro in cui l'opera interpretativa umana assurge a protagonista nello stabilire ciò che è giuridico. Manca il senso di un diritto oggettivo da cercare, poiché esso resta in balia di considerazioni che pretendono di essere teologiche o pastorali, ma alla fine sono esposte al rischio dell'arbitrarietà» (BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 21 gennaio 2012, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va)).